

Dott. LIGUORI AMEDEO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CORSO DANTE, 51 - ASTI
Tel 0141/595391 – Fax 0141/538668
Indirizzo mail: liguori@dlassociati.it
Pec: liguori@pec.dlassociati.it

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI

R.G. n.: 994/2020

Giudice Delegato: Dottor Andrea Carena

Organismo di composizione della crisi: Dottor Amedeo Liguori

Debitore istante: Paparusso Antonio

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE D.Lgs. 12/01/2019 n. 14

RELAZIONE articolo 68, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019

Ill.mo dottor Giudice Delegato,

il sottoscritto dottor Amedeo Liguori, nato ad Asti (AT) il 5 settembre 1972, residente in Mongardino (AT), via Isidoro Rovero n. 2, codice fiscale LGR MDA 72P05 A479F, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 143/A, con studio in Asti (AT), corso Dante n. 51, telefono 0141/595391, fax 0141/538668, indirizzo pec liguori@pec.dlassociati.it, indirizzo mail liguori@dlassociati.it,

PREMESSO

a) che il debitore Paparusso Antonio, nato a Stornarella (FG) il 13 aprile 1964, residente in Poirino (TO), via Fonte Antico n. 2, codice fiscale PPR NTN 64D13 I963M, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Laura Malatesta, in Chieri (TO), via Vittorio Emanuele II n. 45, ha **depositato ricorso ex articolo 15, comma 9 della Legge 3/2012** per la nomina di un **professionista** incaricato di svolgere le **funzioni di Organismo di Composizione della Crisi**;

b) che, con provvedimento del giorno 4 settembre 2020, notificato in data 15 settembre 2020, il Giudice Delegato, dottor Andrea Carena, ha nominato lo scrivente, atteso il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto del 16 marzo 1946, quale **professionista** incaricato di svolgere le **funzioni di Organismo di Composizione della Crisi** (cfr. allegato 1);

c) che, in data 21 settembre 2020, lo scrivente ha depositato accettazione dell'incarico conferitogli (cfr. allegato 2);

PRESENTA

la seguente **relazione ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019**.

INDICE

1 - Verifiche preliminari: dichiarazione d'indipendenza; verifiche dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019; consultazione banche dati e circolare ai creditori	Pag.	3
2 - Consistenza e composizione del patrimonio del debitore	Pag.	6
3 - Passivo	Pag.	8
4 - Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni	Pag.	11
5 - Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	Pag.	13
6 - Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata	Pag.	14
7 - Indicazione presunta dei costi della procedura	Pag.	14
8 - Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore	Pag.	15
9 - Conclusioni	Pag.	15

RELAZIONE EX ARTICOLO 68, COMMA 2, D.LGS. 14/2019.

1 - Verifiche preliminari: dichiarazione d'indipendenza; verifiche dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019; consultazione banche dati e circolare ai creditori.

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, successivamente modificata con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non potevano accedere alle procedure concorsuali allora disciplinate dalla Legge Fallimentare. Prima della novità legislativa in parola, tali soggetti restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo cercare un accordo stragiudiziale con questi ultimi, di assai difficile raggiungimento, in assenza delle tutele, per i creditori aderenti, previste dalle procedure fallimentari citate.

Il **procedimento previsto prima dalla Legge n. 3/2012, ora dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019**, si svolge **sotto il controllo dell'autorità giudiziaria** e, con esso, si realizza **l'effetto della cancellazione dei debiti pregressi del debitore**, fino ad oggi possibile appunto solo per determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali. La ragione di una tale disciplina normativa la si rinviene, oltre che come strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell'usura, soprattutto, in tempi di forte contrazione economica e finanziaria, nella necessità di attribuire alle situazioni di sovraindebitamento del soggetto non fallibile (piccole imprese in forma individuale o collettiva) ovvero del consumatore, la possibilità della cancellazione dei debiti, al fine di ripartire da zero (cosiddetto “fresh start”) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento generato. In sintesi, il legislatore aveva strutturato la Legge n. 3/2012 come di seguito meglio dettagliato:

- Disposizioni generali (artt. 6 - 7 - 7 bis - 8 - 9 L. n. 3/2012);
- Accordo di composizione della crisi (artt. 10 - 11 - 12 L. n. 3/2012);
- Piano del consumatore (artt. 12 bis e 12 ter L. n. 3/2012);
- Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (artt. 13 - 14 e 14 bis L. n. 3/2012);
- Liquidazione del Patrimonio (artt. 14 ter e seguenti L. n. 3/2012);
- Organismi di composizione della crisi (art. 15 L. n. 3/2012);
- Sanzioni (art. 16 L. n. 3/2012).

Con decorrenza dal giorno 15 luglio 2022, sono entrate in vigore, in materia di sovraindebitamento, le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (cosiddetto Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), al cui interno le procedure risultano disciplinate in maniera separata. In distinte sezioni (pur all'interno dello stesso capo), sono regolate le due procedure di carattere negoziale - la procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (ex Piano del Consumatore) nella Sezione

II (articoli da 67 a 73) e la procedura di Concordato Minore (ex Accordi di Composizione della Crisi) nella Sezione III (articoli da 74 a 83) - mentre la procedura di Liquidazione Controllata (ex Liquidazione del Patrimonio) è collocata nel capo IX del titolo V, intitolato “liquidazione giudiziale” (a stare alla topografia del codice, la liquidazione controllata risulta avere natura di *subgenus* della liquidazione giudiziale) agli articoli da 268 a 277.

Tralasciando, in questa sintetica premessa, la descrizione di ogni singolo articolo previsto, prima, dalla Legge n. 3/2012, attualmente, dal Decreto Legislativo n. 14/2019, a parere di chi scrive, occorre porre in evidenza la principale novità introdotta nel contesto giuridico, e più specificatamente la definizione di **situazione da sovraindebitamento**, meglio descritta, inizialmente, nell’articolo 6, comma secondo, alla lettera a), della Legge n. 3/2012, laddove la situazione di sovraindebitamento veniva definita come *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Il Decreto Legislativo n. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), all’articolo 2, comma primo, lettera c) definisce il **sovraindebitamento** come *“lo stato di crisi (ai sensi della precedente lettera a) per **crisi** si intende “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) o di insolvenza (ai sensi della precedente lettera b) per **insolvenza** si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) del consumatore”*.

Dichiarazione d’indipendenza.

Anzitutto, il sottoscritto dichiara che ha adempiuto all’incarico professionale in una condizione di **indipendenza**, come prescritto dal codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, non avendo con il debitore sovraindebitato alcun legame di ordine personale, professionale o economico (fatta eccezione per il presente incarico) che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente l’integrità o l’obiettività dei pareri espressi nella presente relazione. In particolare, la presente per dichiarare, come si dichiara, che nei suoi confronti **non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità che la Legge Fallimentare disponeva all’articolo 28, comma 3** (attualmente trasfusa nell’articolo 358, comma 2, del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), non essendo il sottoscritto (prima del presente incarico) creditore del signor Paparusso Antonio, non avendo alcun interesse in conflitto con quello della massa dei creditori, né avendo alcun rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado nei confronti del debitore.

Verifiche dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019.

Il debitore signor **Paparusso Antonio**, così come è possibile evincere dai dati che di seguito verranno riportati relativamente al patrimonio personale, relativamente ai debiti in capo allo stesso ed alla situazione relativa al reddito percepito ed alle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento, si trova nelle

condizioni di cui all'articolo 2, comma primo, lettera c) del Decreto Legislativo n. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), dal momento che **versa in una situazione di sovraindebitamento**, da intendersi quale *“lo stato di crisi (ai sensi della precedente lettera a) per **crisi** si intende “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) o di insolvenza (ai sensi della precedente lettera b) per **insolvenza** si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) del consumatore”*.

Lo stesso, inoltre, ha dichiarato, nel proprio **ricorso ex articolo 15, comma 9 della Legge 3/2012** per la nomina di un **professionista** incaricato di svolgere le **funzioni di Organismo di Composizione della Crisi**, di essere **in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti**, al momento di presentazione della domanda, **dalla Legge n. 3** del 27 gennaio 2012 (oggi dagli articoli 67 e 69 del Decreto Legislativo n. 14/2019).

Lo scrivente ha quindi provveduto alla verifica circa il rispetto dei predetti requisiti, di seguito precisando che, ai fini del soddisfacimento delle condizioni di legge, il debitore:

- **risulta essere un consumatore** (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 14/2019, si intende consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*): lo scrivente ha potuto verificare tale circostanza presso l'archivio nazionale del Registro Imprese (cfr. allegati 3 e 4), acquisendo le evidenze del fatto che lo stesso non risulti titolare di impresa individuale né risulti detenere partecipazioni in società di persone o società di capitali;
- **non risulta aver beneficiato, nei cinque anni precedenti la domanda, dell'esdebitazione** (articolo 69, comma 1): a tale proposito si allega dichiarazione da parte dello stesso debitore signor Paparuso Antonio (cfr. allegato 5);
- **non risulta aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte** (articolo 69, comma 1): a tale proposito si allega dichiarazione da parte dello stesso debitore signor Paparuso Antonio (cfr. allegato 6);
- **non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode** (articolo 69, comma 1);
- la **documentazione inizialmente prodotta è stata integrata** a seguito di richieste da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi, e, al momento del deposito della presente relazione, si ritiene **atta a permettere una ricostruzione economica, patrimoniale e finanziaria della posizione del debitore**;

Lo scrivente, inoltre, ritiene che siano stati rispettati i principi inderogabili del nostro ordinamento.

Consultazione banche dati e circolare ai creditori.

Ai fini della verifica circa **la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore**, lo scrivente, in primo luogo, ha provveduto ad effettuare una visura presso il Catasto Terreni e Fabbricati (cfr. allegato 7), dalla quale è possibile evincere come **il debitore non risulti essere proprietario o titolare di diritti reali su beni immobili**, terreni o fabbricati, sul territorio nazionale.

In merito alla verifica circa **l'esistenza di eventuali beni mobili registrati**, lo scrivente ha provveduto ad effettuare una visura al Pubblico Registro Automobilistico (cfr. allegato 8), dalla quale è emersa la **presenza di un'autovettura**, così di seguito meglio identificata:

- autovettura FIAT AUTO S.P.A. 192CXE1A 14B, telaio n. ZFA19200000284645, targata CG 990 DS, data immatricolazione 08/04/2003, data di acquisto 16/09/2016 al prezzo di euro 500,00.

Dalla visura anzidetta risulta come, alla data di riferimento della stessa, pari al 15 settembre 2022, sul predetto automezzo non fossero iscritti ipoteche, privilegi o gravami.

Ai fini della **ricostruzione della situazione debitoria**, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ha provveduto ad effettuare le seguenti verifiche (dei cui esiti si darà compiutamente conto al successivo paragrafo 3):

- richiesta pendenza debiti, non ancora iscritti a ruolo, nei confronti di Agenzia Entrate;
- estratto di ruolo ad Agenzia Entrate – Riscossione;
- al fine di verificare la correttezza delle posizioni debitorie dichiarate dal signor Paparusso Antonio nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019, richiesta, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i creditori indicati dal debitore, di precisare il proprio credito;
- richiesta, a mezzo posta elettronica certificata, circa la presenza di crediti nei confronti del signor Paparusso Antonio ad altri possibili creditori (nello specifico I.N.P.S. di Torino e Comune di Poirino (comune di residenza));
- accesso alle risultanze della Anagrafe Tributaria e della Anagrafe dei Rapporti Finanziari;
- accesso alle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia e del CRIF;
- visura protesti.

2 - Consistenza e composizione del patrimonio del debitore.

Il debitore signor Paparusso Antonio **non risulta proprietario** (ovvero titolare di altri diritti reali) **su beni immobili** (terreni o fabbricati) ubicati sul territorio nazionale.

Lo stesso risulta invece **proprietario di numero 1 (una) autovettura**:

- autovettura FIAT AUTO S.P.A. 192CXE1A 14B, telaio n. ZFA19200000284645, targata CG 990 DS, data immatricolazione 08/04/2003, data di acquisto 16/09/2016 al prezzo di euro 500,00.

Il debitore signor Paparusso Antonio risulta attualmente dipendente, con data assunzione 1° aprile 2004, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, presso la

società “Aunde Italia S.p.a.” con sede in Poirino (TO), Regione Masio n. 19BI, codice fiscale 08550890019.

Dal modello “Certificazione Unica 2022” relativa all’anno 2021 emerge un reddito, al netto delle ritenute fiscali a titolo di Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), addizionali regionali e comunali Irpef, pari a circa euro 17.000,00 annui, equivalenti a circa euro 1.300,00 su base mensile (per tredici mensilità). Detto valore è sostanzialmente in linea con l’importo dichiarato dal signor Paparusso Antonio nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019, laddove viene indicato uno stipendio netto di euro 1.400,00 mensile, con la precisazione che nel conteggio dello stipendio mensile si è tenuto conto della tredicesima.

Il debitore signor Paparusso Antonio ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori il proprio stipendio al netto delle spese ritenute necessarie per il proprio sostentamento. Il debitore ha quindi dichiarato che le spese ritenute necessarie per il proprio sostentamento sono pari ad euro 1.200,00 mensili.

Per poter mettere a disposizione dei creditori detta somma residua, il debitore propone di richiedere l’interruzione della cessione del quinto e dei pignoramenti del quinto dello stipendio.

Si riepilogano **di seguito quanto messo a disposizione del ceto creditorio.**

La debitrice non è intestataria di nessun bene immobile e di un bene mobile registrato (un’autovettura essenziale per recarsi al lavoro).

1	Reddito da lavoro dipendente per n. 60 mensilità	Mensilità netta, in ipotesi di interruzione della cessione del quinto e dei pignoramenti, € 1.400,00
---	--	--

Al fine di consentire al debitore signor Paparusso Antonio di disporre delle somme necessarie per fare fronte alle spese per il suo sostentamento, dagli importi di cui sopra sarà necessario prelevare la cifra mensile di euro 1.200,00. Pertanto, **nell’ipotesi di interruzione della cessione volontaria del quinto dello stipendio e dei pignoramenti**, l’importo messo a disposizione dei creditori sarà pari ad **euro 200,00 circa mensili** per un arco temporale pari a 60 mensilità, **per complessivi euro 12.000,00.**

Spese necessarie per il sostentamento del debitore.

Come si evince dall’allegato n. 1 “Certificato di Stato di famiglia e residenza”, il nucleo familiare del debitore è composto da lui solo.

Il ricorrente ha indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che le spese correnti necessarie al proprio sostentamento ammontano a complessivi euro 1.200,00 mensili, così di seguito nel dettaglio:

Spese mensili per il sostentamento	
Descrizione	Importo
Canone di affitto immobile in Poirino (TO), via Fonte Antico n. 2	€ 370 come da contratto allegato
Spese alimentari	€ 350
Utenze (acqua, luce, gas e gestione casa)	€ 250
Carburante e gestione auto	€ 100
Spese sanitarie	€ 80
Spese straordinarie	€ 50
Totale	€ 1.200

Lo scrivente ha provveduto a verificare le spese dichiarate dal debitore, esaminando le diverse bollette relative all'acqua, all'energia elettrica, al riscaldamento, alla tassa rifiuti solidi urbani. Inoltre, lo scrivente ha provveduto ad esaminare il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, in data 28 giugno 2018 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso di civile abitazione sita nel comune di Poirino (TO), via Fonte Antico n. 2.

All'esito delle verifiche condotte, lo scrivente ritiene di poter confermare le spese sopra indicate, anche in ragione dell'attuale periodo contraddistinto da una crescita dei costi per energia elettrica e gas.

3 - Passivo.

Ai fini della **ricostruzione della situazione debitoria**, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ha provveduto ad effettuare le seguenti verifiche:

- richiesta pendenza debiti, non ancora iscritti a ruolo, nei confronti di Agenzia Entrate;
- estratto di ruolo ad Agenzia Entrate – Riscossione;
- al fine di verificare la correttezza delle posizioni debitorie dichiarate dal signor Paparuso Antonio nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019, richiesta, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i creditori indicati dal debitore, di precisare il proprio credito;
- richiesta, a mezzo posta elettronica certificata, circa la presenza di crediti nei confronti del signor Paparuso Antonio ad altri possibili creditori (nello specifico I.N.P.S. di Torino e Comune di Poirino (comune di residenza));
- accesso alle risultanze della Anagrafe Tributaria e della Anagrafe dei Rapporti Finanziari;
- accesso alle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia e del CRIF;
- visura protesti.

Il debitore signor Paparusso Antonio risulta avere la seguente **situazione debitoria**, situazione che riporta sia le indicazioni fornite dallo stesso sia gli importi rettificati sulla base dei riscontri che lo scrivente Organismo di Composizione della crisi ha potuto effettuare.

Numero progressivo	Creditore	Importo indicato nella proposta	Importo comunicato dal creditore all'O.C.C.	Grado
1.	Link Finanziaria S.r.l.	€ 7.537,32	€ 7.537,32	Chirografario
2.	Agenzia Entrate	€ 4.313,61	€ 4.313,61	Privilegio ex art. 2752, I co. Codice Civile
3.	Agenzia Entrate - Riscossione	€ 334,93	€ 311,20	Chirografario
4.	Intesa Sanpaolo S.p.a. (ex Accedo S.p.a.)	€ 14.573,00	€ 14.573,00	Chirografario
5.	POS S.r.l.	€ 14.878,00	€ 14.878,00	Chirografario
6.	Italcapital S.r.l.	€ 2.987,99	€ 2.987,99	Chirografario
Totale		€ 44.624,85	€ 44.601,12	

Dalle richieste di conferma del credito trasmesse a mezzo posta elettronica certificata e dalle indagini esperite, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ha potuto appurare quanto segue:

- la società **“Findomestic Banca S.p.a.”**, con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48, codice fiscale 03562770481, ha comunicato che la posizione relativa al signor Paparusso Antonio ha formato oggetto di cessione alla **“Banca IFIS S.p.a.”** in data 19 settembre 2016. La stessa ha formato oggetto di ulteriore cessione alla società **“Crio SPV II S.r.l.”** in data 28 settembre 2017. “Crio SPV II S.r.l.” ha conferito mandato per la gestione dei crediti alla società **“Link Finanziaria S.r.l.”**. Detto credito ammonta ad **euro 1.624,34**. La società **“Link Finanziaria S.r.l.”** ha ricevuto, altresì, mandato per la gestione dei crediti dalla società **“Agos Ducato S.p.a.”**, per un ulteriore credito pari ad **euro 5.912,98**.
- il debito verso **“Agenzia delle Entrate”** è portato da un avviso bonario relativo ad imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2018, pari ad euro 3.135,00, oltre sanzioni ed interessi, pari a complessivi **euro 4.313,61**.
- **“Agenzia Entrate – Riscossione”** ha trasmesso estratto delle posizioni iscritte a ruolo, da cui emerge la presenza di due posizioni, una prima pari ad euro 31,01 per mancato pagamento di ticket a favore della “Azienda Ospedaliera Città della salute e della scienza di Torino”, una seconda pari ad euro 280,19 per

mancato pagamento dell'imposta di registro con identificativo partita il Tribunale di Torino. Si ritiene che entrambi i crediti, per complessivi **euro 311,20** (in assenza di beni mobili su cui esercitare l'eventuale privilegio speciale mobiliare di cui all'articolo 2758, comma primo, del codice civile per l'imposta di registro) siano da intendersi chirografari.

- **“Intesa Sanpaolo S.p.a.”** ha comunicato che, per effetto di fusione per incorporazione di **“Accedo S.p.a.”** in **“Intesa Sanpaolo S.p.a.”**, quest'ultima è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti contrattuali attivi e passivi intestati alla prima, tra i quali il **finanziamento**, contro **cessione del quinto dello stipendio**, concesso in data 11 luglio 2016 al signor Paparusso Antonio, con debito residuo pari ad **euro 14.577,00**.

- **“Si Collection S.p.a.”**, in qualità di procuratrice di **“POS S.r.l.”**, ha comunicato la presenza di un credito nei confronti del signor Paparusso Antonio, pari a complessivi **euro 14.878,00**, di cui:

- euro 11.463,46 quale importo precettato e assegnato dal Giudice con ordinanza di assegnazione somme;
- euro 13,23 per spese di notifica dell'atto di precetto;
- euro 1.014,88 a titolo di interessi sulla sorte capitale dal 03/07/2020 al 27/09/2021;
- euro 243,03 a titolo di interessi sulla sorte capitale dal 28/09/2021 al 14/01/2022;
- euro 2.143,40 per spese di procedura liquidate in ordinanza (di cui compensi per euro 1.336,00, 15 % spese generali, c.p.a. ed I.V.A., C.U., spese notifica pignoramento presso terzi).

Il predetto credito, derivante da contratto di finanziamento n. 40790-25281 stipulato in data 5 ottobre 2011 tra la società **“BCC Credito Consumo S.p.a.”** ed il signor Paparusso Antonio, oggetto di cessione in data 11 dicembre 2019 alla società **“POS S.r.l.”**, è portato da decreto ingiuntivo n. 698/2020 del 03/07/2020, n. R.G. 1346/2020 del Tribunale di Asti, munito di formula di esecutorietà in data 21 gennaio 2021 ed ha formato **oggetto di ordinanza di assegnazione somme nell'ambito del procedimento esecutivo n. R.G.E. 575/21 Tribunale di Asti**.

- **“Italcapital S.r.l.”** ha comunicato che, mediante un contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 19 giugno 2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'articolo 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di **“Deutsche Bank S.p.a.”** e derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari. I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 84 del 18/07/2017.

Tra i crediti rientranti nella predetta cessione, è altresì ricompreso quello nei confronti del signor Paparusso Antonio, sorto a fronte di contratto di finanziamento n. 5342028200 stipulato in data 29/11/2013 tra la società **“Deutsche Bank S.p.a.”** ed il signor Paparusso Antonio per complessivi euro 3.000,00, finalizzato al pagamento di cure dentistiche.

Il credito ammonta attualmente a complessivi **euro 2.987,99**.

- il **comune di Poirino** (comune in cui il debitore signor Paparusso Antonio risiede in immobile condotto in forza di contratto di locazione, non essendo proprietario di beni immobili nel predetto comune) **non ha fornito risposta** alla richiesta trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata.

- l'**I.N.P.S. di Torino non ha fornito risposta** alla richiesta trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata.

- le **risultanze della Visura Protesti** estratta dal Registro Informatico dei Protesti delle Camere di Commercio d'Italia, alla data del 12 gennaio 2022, ha dato **esito positivo per il debitore** (cfr. allegato 9), con la presenza di cambiali protestate nel corso degli anni 2018 e 2019.

4 - Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Sono state fornite dal debitore sovraindebitato le informazioni necessarie a redigere una relazione accurata sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria dello stesso, in maniera tale da permettere sia al Giudice Delegato che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Il signor Paparusso Antonio, nell'istanza introduttiva, ha descritto le cause che lo hanno portato al sovraindebitamento nei seguenti termini *“Circa 35 anni fa, a causa del carattere sensibile e facilmente condizionabile è caduto nella ragnatela della tossicodipendenza che ha cambiato profondamente la sua vita sociale, le condizioni economiche e quelle fisiche, peggiorandole progressivamente.*

L'uso di stupefacenti è durato per anni, e la completa disintossicazione è avvenuta solo dopo tre anni di ricovero presso una struttura riabilitativa.

Ha iniziato ad indebitarsi, prima con i familiari e gli amici e poi, non ricevendo più l'aiuto di nessuno, con banche e finanziarie, pensando di poter riuscire a chiudere i debiti pregressi, ma più chiedeva prestiti e più entrava in un circolo vizioso da cui non è più uscito.

E' stato via via abbandonato dalla propria famiglia (che non ha più riposto fiducia in lui) e anche dalla propria compagna, anche a causa della gravosa situazione economica in cui si trova ormai da anni e che lo costringe ad una vita ai limiti della sopravvivenza (spesso il sig. Paparusso si rimprovera di “non avere nulla da offrire” alla persona che potrebbe stargli accanto).

Non solo, purtroppo, nel 2017, dopo una visita dal pneumologo, gli venne diagnosticato un tumore al polmone (probabilmente causato dal pregresso stile di vita). A seguito di tale notizia pensò addirittura al suicidio, ritenendo di essere solo un peso per sé stesso e il mondo. A causa di tale patologia è stato sottoposto ad un intervento di asportazione di parte dell'organo malato, riportando un'invalidità del 55%. Dopo l'intervento, sempre nel corso del 2017, gli è stato diagnosticato un problema cronico allo stomaco con reflusso costante e conseguente assottigliamento dell'esofago.

La ripresa dopo l'intervento al polmone è stata lenta per i 3 anni successivi e ancora oggi il Paparusso versa in condizioni di salute assai precarie.

Il sig. Paparuso, viste le precitate patologie, ha necessità di controlli medici costanti e periodici, nonché necessità di visite periodiche specialistiche che lo costringono a giorni di assenza dal lavoro. Inoltre, proprio a causa delle attuali condizioni fisiche, deve spesso astenersi dal lavoro e ricorrere all'indennità di malattia. Non può svolgere lavori pesanti né prestare lavoro straordinario. Tutto ciò incide sull'entità del proprio salario che, anche per l'inquadramento contrattuale (settore tessile, operaio), non può essere particolarmente elevato.

Ciò nonostante l'odierno ricorrente, dimostrando resilienza, capacità di sacrificio e serietà, è riuscito a mantenere la propria occupazione lavorativa, (è dipendente della stessa società, con la qualifica di addetto fustellatore da oltre 15 anni) e dimostra, anche con il ricorso alla presente procedura, di avere la volontà, nel limite delle limitate risorse, di estinguere i propri debiti e ricominciare una nuova vita.

Si ritiene doveroso precisare, affinché venga tenuto nella dovuta considerazione, ai fini della valutazione sulla meritevolezza dell'istante all'accesso alla procedura, che il Paparuso, negli ultimi tre anni, a causa di una cessione volontaria del quinto dello stipendio, e di due successivi pignoramenti presso terzi ha vissuto, con uno stipendio netto di circa € 900,00 dal 2018 al febbraio 2021 e, addirittura di € 700,00 dal marzo 2021 al settembre 2021, con inevitabili rinunce, persino nell'alimentazione.”

Di seguito l'O.C.C. riporta i debiti in capo al debitore sovraindebitato, riportando, accanto a ciascuna posizione, l'anno in cui gli stessi sono stati contratti:

Numero progressivo	Creditore	Importo comunicato dal creditore all'O.C.C.	Grado	Anno
1.	Link Finanziaria S.r.l.	€ 7.537,32	Chirografario	Manca documentazione per individuare l'anno
2.	Agenzia Entrate	€ 4.313,61	Privilegio ex art. 2752, I co. Codice Civile	2019 per redditi 2018
3.	Agenzia Entrate - Riscossione	€ 311,20	Chirografario	€ 31,01/2017 € 280,19/2018
4.	Intesa Sanpaolo S.p.a. (ex Accedo S.p.a.)	€ 14.573,00	Chirografario	2016
5.	POS S.r.l.	€ 14.878,00	Chirografario	2011
6.	Italcapital S.r.l.	€ 2.987,99	Chirografario	2013
Totale		€ 44.601,12		

Di seguito si riporta il reddito netto del debitore per come risultante dalle dichiarazioni in atti su base annua e mensile:

Anno	Reddito Annuo	Reddito Mensile
2012	€ 15.178	€ 1.264
2013	€ 15.673	€ 1.306
2014	€ 16.097	€ 1.341
2015	€ 16.499	€ 1.374
2016	€ 16.575	€ 1.381
2017	€ 18.996	€ 1.583
2018	€ 21.063	€ 1.755
2019	€ 21.834	€ 1.820
2020	€ 16.240	€ 1.353
2021	€ 17.084	€ 1.423

Alla luce di quanto sopra rappresentato, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi rileva quanto segue:

- stante il lasso di tempo intercorso tra la data di stipula dei finanziamenti riportati nella tabella di cui alla precedente pagina 12 e la data attuale (per quanto concerne il finanziamento stipulato con “BCC Credito Consumo S.p.a.” (ora “POS S.r.l.”) 11 anni; per quanto concerne il finanziamento stipulato con “Accedo S.p.a.” (ora “Intesa Sanpaolo S.p.a.”) 6 anni) e l’assenza della documentazione relativa agli stessi, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi è **impossibilitato a verificare quali siano stati gli utilizzi concreti delle somme relative da parte del signor Paparusso Antonio** e quindi le ragioni che abbiano condotto lo stesso ad indebitarsi;

- ciononostante, **quanto affermato dal debitore signor Paparusso Antonio** (in tema di tossicodipendenza e successive malattie da cui è derivata una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa) è **comprovato dalle evidenze documentali allegare alla domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019;**

- è **ragionevole presumere che i predetti finanziamenti siano stati contratti per saldare debiti contratti in passato**, così come dallo stesso dichiarato, rappresentando questa la ragione del sovraindebitamento, anche alla luce dei modesti redditi dallo stesso conseguiti nel tempo (come riportato nella tabella in cima alla presente pagina).

5 - Ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Da quanto dettagliatamente riportato dallo scrivente Organismo di Composizione della Crisi in punto di consistenza patrimoniale, passività e situazione reddituale del debitore signor Paparusso Antonio, stante altresì l’impossibilità in capo allo stesso di fare affidamento su eventuali aiuti da parte di familiari, emerge

come le ragioni dell'incapacità da parte del signor Paparusso Antonio di adempiere le obbligazioni assunte derivino da **uno squilibrio tra le obbligazioni assunte negli anni passati, in special modo i debiti per finanziamenti, e l'attuale reddito, a cui non può far fronte neanche con patrimonio prontamente liquidabile.**

Emerge infatti come, al netto delle spese di vita per come riportate alla precedente pagina 8, allo stesso residui una somma disponibile mensile di euro 200,00 circa, addirittura inferiore rispetto all'importo della trattenuta del quinto dello stipendio a favore di "Intesa Sanpaolo S.p.a.", pari ad euro 247,00, e tale da impedire il pagamento di qualsiasi altro debito.

6 - Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente.

Il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi:

- ha esaminato la domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019;
- ha consultato le banche dati pubbliche (come da verifica descritta al precedente paragrafo 2)) al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella predetta domanda;
- ha eseguito attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli messi a disposizione direttamente dei creditori.

I controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore signor Paparusso Antonio consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza della documentazione prodotta; laddove si siano registrate carenze, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ha provveduto a richiedere e fare integrare quanto ritenuto utile e/o necessario.

I dati esposti nella domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, nonché l'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori. Il sottoscritto, in merito alle valutazioni delle poste attive e passive, qualora ne ha ravvisato gli estremi, ha rettificato i valori indicati dal ricorrente, illustrando i motivi delle relative scelte.

L'elenco analitico ed estimativo dei beni risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura e delle attività che compongono il patrimonio del soggetto sovraindebitato.

L'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti.

Lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi, pertanto, in seguito alla documentazione prodotta dal debitore signor Paparusso Antonio ed ottenuta in seguito a proprie richieste esprime **giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata.**

7 - Indicazione presunta dei costi della procedura.

I costi della presente procedura, rappresentati dall'onorario spettante al professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ammontano ad euro 1.000,00 circa, oltre c.p.a. ed I.V.A..

8 - Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Stante l'assenza di indicazioni circa il momento in cui sono stati stipulati i finanziamenti con "Findomestic Banca S.p.a." e "Agos Ducato S.p.a." e l'importo delle relative rate (per entrambi i finanziamenti è stato conferito mandato per la gestione dei crediti alla società "Link Finanziaria S.r.l."); stante l'assenza di indicazioni circa l'importo della rata relativa al finanziamento stipulato in data 5 ottobre 2011 tra la società "BCC Credito Consumo S.p.a." ed il signor Papparuso Antonio, oggetto di cessione in data 11 dicembre 2019 alla società "POS S.r.l.", lo scrivente professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi è impossibilitato a verificare se sia i predetti soggetti sia gli altri finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del signor Papparuso Antonio al momento della concessione dei rispettivi finanziamenti.

9 - Conclusioni e fattibilità.

Lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi precisa che, nonostante l'attuale formulazione dell'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 non richieda l'attestazione di fattibilità del piano, ciononostante, ha provveduto alla verifica dei beni oggetto della procedura ed ha riscontrato altresì l'elenco dei creditori mediante la richiesta di precisazione del credito.

Nella tabella sottostante si riepiloga l'attivo che verrebbe messo a disposizione dal debitore per la soddisfazione dei creditori, nell'unica ipotesi possibile con **interruzione della cessione del quinto dello stipendio** (a favore di "**Intesa Sanpaolo S.p.a.**", la quale ha comunicato che, per effetto di fusione per incorporazione di "Accedo S.p.a." in "Intesa Sanpaolo S.p.a.", quest'ultima è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti contrattuali attivi e passivi intestati alla prima, tra i quali il **finanziamento**, contro **cessione del quinto dello stipendio**, concesso in data 11 luglio 2016 al signor Papparuso Antonio, con debito residuo pari ad **euro 14.577,00**) ed **interruzione del pignoramento del quinto dello stipendio** (a favore di "**POS S.r.l.**", la quale ha comunicato la presenza di un credito nei confronti del signor Papparuso Antonio, pari a complessivi **euro 14.878,00**, portato da decreto ingiuntivo n. 698/2020 del 03/07/2020, n. R.G. 1346/2020 del Tribunale di Asti, munito di formula di esecutorietà in data 21 gennaio 2021 ed **oggetto di ordinanza di assegnazione somme nell'ambito del procedimento esecutivo n. R.G.E. 575/21 Tribunale di Asti**):

Descrizione	Ipotesi con interruzione della cessione del quinto e con interruzione del pignoramento del quinto
Reddito netto da lavoro dipendente	€ 1.400
Spese mensili sostenute	€ 1.200
Netto mensile per la procedura	€ 200
Netto totale per la procedura della durata di 60 mesi	€ 12.000
Fondo spese versato	€ 1.000

Totale attivo procedura	€ 13.000
--------------------------------	-----------------

Richiamato il passivo accertato e di seguito riportato:

Numero progressivo	Creditore	Importo indicato nella proposta	Importo comunicato dal creditore all'O.C.C.	Grado
1.	Link Finanziaria S.r.l.	€ 7.537,32	€ 7.537,32	Chirografario
2.	Agenzia Entrate	€ 4.313,61	€ 4.313,61	Privilegio ex art. 2752, I co. Codice Civile
3.	Agenzia Entrate - Riscossione	€ 334,93	€ 311,20	Chirografario
4.	Intesa Sanpaolo S.p.a. (ex Accedo S.p.a.)	€ 14.573,00	€ 14.573,00	Chirografario
5.	POS S.r.l.	€ 14.878,00	€ 14.878,00	Chirografario
6.	Italcapital S.r.l.	€ 2.987,99	€ 2.987,99	Chirografario
Totale		€ 44.624,85	€ 44.601,12	

Al netto di spese di procedura, quantificate dall'O.C.C. in complessivi euro 1.268,80 circa a titolo di compenso allo stesso spettante (pari ad euro 1.000,00 oltre c.p.a. 4 % ed I.V.A. di legge), residuerebbe una somma pari ad euro 11.731,20, tale da soddisfare i creditori nella misura risultante dalle due ipotesi di seguito riportate:

1) Ipotesi con pagamento del creditore privilegiato nella stessa percentuale dei creditori chirografari:

Tra i debiti evidenziati nella tabella sopra riportata, l'unica posizione che abbia natura di credito privilegiato è quella in capo alla Agenzia delle Entrate per un credito di euro 4.313,61, credito accompagnato dal privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2752, primo comma del codice civile *"Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi"*.

Laddove si ritenga che, in caso di liquidazione, non essendo presente nella massa attiva del debitore sovraindebitato, allo stato attuale, alcun bene mobile (con la sola esclusione di un'autovettura immatricolata nell'anno 2003 ed acquistata dal debitore nell'anno 2016 al prezzo di euro 500,00, quindi priva di valore alcuno e funzionale alla riuscita del piano, garantendo a quest'ultimo la possibilità di

effettuare gli spostamenti casa – lavoro e ritorno) non vi sarebbe bene alcuno sul cui ricavato il credito dell’Agenzia delle Entrate possa avere collocazione preferenziale, il credito predetto potrebbe non essere soddisfatto integralmente (ai sensi dell’articolo 67, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019), pertanto la somma predetta, pari ad **euro 11.731,20**, verrà utilizzata per soddisfare tutti i creditori, pari a complessivi **euro 44.601,12**, nella medesima percentuale del 26,30 % circa.

2) Ipotesi con pagamento integrale del creditore privilegiato:

Laddove si ritenga che, in caso di liquidazione, pur non essendo presente nella massa attiva del debitore sovraindebitato, allo stato attuale, alcun bene mobile (con la sola esclusione di un’autovettura immatricolata nell’anno 2003 ed acquistata dal debitore nell’anno 2016 al prezzo di euro 500,00 quindi priva di valore alcuno e funzionale alla riuscita del piano garantendo a quest’ultimo la possibilità di effettuare gli spostamenti casa – lavoro e ritorno) il credito dell’Agenzia delle Entrate possa avere collocazione preferenziale sulla somma di denaro, oggi non ancora presente, e frutto dell’accantonamento progressivo lungo il periodo di durata della procedura pari ad anni cinque, la somma predetta, pari ad **euro 11.731,20** verrà utilizzata nel seguente modo:

- in primo luogo, per **soddisfare integralmente il creditore munito di privilegio generale mobiliare per euro 4.313,61;**

- a seguire, la somma residua, pari a complessivi **euro 7.417,59**, verrà utilizzata per soddisfare i creditori chirografari, pari a complessivi **euro 40.287,51**, nella percentuale del 18,40 % circa.

Lo scrivente, pertanto, attesta la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che il signor Paparusso Antonio intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente, rappresentando la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e fondandosi su ipotesi realistiche oltre che prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con ossequio.

Asti, li 14 novembre 2022

In fede

Dottor Amedeo Liguori

